



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
ORIGINALE

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.	Nr. Progr. 20
	Data 20-03-2023

Adunanza Straordinaria Seduta PUBBLICA di Prima convocazione in data 20-03-2023 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza, oggi 20-03-2023 alle ore 21:00 in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
FINIGUERRA DOMENICO	SINDACO	Presente
BARLAAM RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente
PALLADINO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
TAIOLA NADIA	CONSIGLIERE	Presente
PAMBIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
INVERNIZZI EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
BERTANI MILENA	CONSIGLIERE	Presente
MONTAGNA ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Assente
VERGANI LORIS	CONSIGLIERE	Presente
<i>Totale Presenti 8</i>		<i>Totale Assenti 1</i>

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, MASSIMO EQUIZI.

In qualità di SINDACO, DOMENICO FINIGUERRA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro due giorni precedenti quello della seduta.

Il Sindaco illustra la proposta di conferma delle aliquote dell'IMU.

La Consigliera Bertani dichiara la propria astensione in linea con il passato ricordando che Cassinetta aveva applicato una tassazione molto più alta di quella prevista, per cui si era dovuta ridurre. Ritiene che si possa valutare e calibrare meglio le aliquote per le seconde case che per lo più a Cassinetta sono case ereditate.

Il Sindaco ritiene che si potrà ridefinire anche l'IMU una volta effettuata la verifica delle entrate in generale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- E' stata pubblicata sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 303 del 29 dicembre 2022 - Serie generale la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (c.d. "legge di bilancio 2023").
- È stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 il Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. "Decreto Milleproroghe").

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 dicembre 2022 è stato disposto, ai sensi dell'art.151 comma 1 del TUEL, *il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;*
- con la Legge n. 197 del 29.12.2022 al comma 775 dell'art.1 è stato disposto che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".*

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Sindaco n. 4 del 11/10/2022, Elena Liberali è stata nominata Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi con l'attribuzione delle funzioni e dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale degli stessi;
- con Decreto del Sindaco n. 12 del 12/10/2021 (Prot. 5705 del 12/10/2021), Elena Liberali è stata nominata responsabile del trattamento dei dati del Servizio Finanziario/Tributi;

- con Decreto del Sindaco n. 16 del 12/10/2021 (Prot. 5710 del 12/10/2021), Elena Liberali è stata nominata Responsabile del Procedimento di cui all'art.139, comma 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n.174 – “Codice della giustizia contabile”.

RAVVISATA la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109 c. 2 del Decreto Legislativo 267/2000.

ACCERTATO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi – disciplinate dal comma 2 dell'art.42 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2023 avente ad oggetto: “Nomina funzionario responsabile imposta municipale propria (i.m.u.) per il triennio 2023/2025”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

PREMESSO CHE l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 della Legge Finanziaria 2007, sancisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU.

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le loro pertinenze.

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali per la sola categoria A1 A8 A9, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento.

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale.

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento.

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

PRESO ATTO della Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021, ma ad oggi non è stata ancora emessa nessuna indicazione propedeutica alla compilazione.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia dal 1° Gennaio per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777.

RICHIAMATO L'articolo 1, co. 48 della Legge n. 178/2020 che prevede dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, l'Imu è applicata

nella misura della metà e la tassa sui rifiuti (avente natura di tributo) o la tariffa sui rifiuti (avente natura di corrispettivo) è dovuta in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione e nel regolamento in materia di IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”.

PRECISATO CHE, al fine di garantire gli equilibri economico finanziario del bilancio di previsione 2023/2025 dell’Amministrazione Comunale di Cassinetta di Lugagnano (MI) occorre riconfermare a fare data dal 01/01/2023 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti nel 2022.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili per l’anno 2023 sono:

CATEGORIA	ALIQUOTA IMU 2023
– Aliquota ORDINARIA (da applicare a tutti gli immobili ad eccezioni di quelli indicati di seguito)	9,10 per mille
– Aree Edificabili	9,10 per mille
– Abitazioni di pregio A01 A08 A09 (e relative Pertinenze C02 C06 C07)	6,00 per mille
– Abitazioni non di pregio da A02 a A07 (e relative Pertinenze C02 C06 C07) – Immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani ricoverati in istituto, non	ESENTI

locati a terzi <ul style="list-style-type: none"> • Terreni Coltivatori Diretti/IAP 	
<ul style="list-style-type: none"> • Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad abitazione principale dati in affitto a canone agevolato • C/1 (Negozzi e botteghe) • Terreni agricoli o incolti 	8,60 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati categoria D (ad eccezione dei D/10) • Fabbricati scritture contabili • Fabbricati ad uso abitativo non locato o locato ad uso foresteria (e relative pertinenze) 	10,60 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) • Fabbricati rurali ad uso strumentale (con annotazione in visura) 	1,00 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • Beni Merce 	ESENTI

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso *parere favorevole*:

- il Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 del D.lgs. n. 267/2000);
- il Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del D.lgs. n. 267/2000).

Con voti resi ed espressi in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: n.8
- Favorevoli: n.5
- Contrari: n.0
- Astenuti: n.3 (Bertani, Pambieri, Invernizzi)

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

DI CONFERMARE a fare data dal 01/01/2023 le aliquote dell'Imposta Municipale propria come da schema:

CATEGORIA	ALIQUOTA IMU 2023
- Aliquota ORDINARIA (da applicare a tutti gli immobili ad eccezioni di quelli indicati di seguito)	9,10 per mille
- Aree Edificabili	9,10 per mille
- Abitazioni di pregio A01 A08 A09 (e relative Pertinenze C02 C06 C07)	6,00 per mille

<ul style="list-style-type: none"> – Abitazioni non di pregio da A02 a A07 (e relative Pertinenze C02 C06 C07) – Immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani ricoverati in istituto, non locati a terzi • Terreni Coltivatori Diretti/IAP 	ESENTI
<ul style="list-style-type: none"> • Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad abitazione principale dati in affitto a canone agevolato • C/1 (Negozzi e botteghe) • Terreni agricoli o incolti 	8,60 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati categoria D (ad eccezione dei D/10) • Fabbricati scritture contabili • Fabbricati ad uso abitativo non locato o locato ad uso foresteria (e relative pertinenze) 	10,60 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) • Fabbricati rurali ad uso strumentale (con annotazione in visura) 	1,00 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • Beni Merce 	ESENTI

DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2023/2025, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, pubblicazione sul Sito Internet Comunale e Ministeriale del Federalismo Fiscale in analogia con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line del Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. nonché nelle apposite sezioni del portale "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 così come aggiornato con il D. Lgs. 25.05.2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi ed espressi in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: n.8
- Favorevoli: n.5
- Contrari: n.0
- Astenuti: n.3 (Bertani, Pambieri, Invernizzi)

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs.n.267/2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
PROVINCIA DI MILANO

Delibera nr. **20** Data Delibera **20-03-2023**

OGGETTO
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE

	IL RESPONSABILE DEL SETTORE <i>Elena Liberali</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI <i>Elena Liberali</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 20-03-2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOMENICO FINIGUERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO EQUIZI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale"